



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.6.2008
COM(2008) 367 definitivo

2008/0124 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

(Versione codificata)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aere³; il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

⁴ V. allegato I della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 3976/87 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

considerando quanto segue:



- (1) Il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei³, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese⁴. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
-

↓ 3976/87 considerando 3 e 5
(adattato)

- (2) Le disposizioni comuni di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato dovrebbero essere adottate mediante regolamento ☒ o direttiva ☑, conformemente all'articolo 83 del trattato. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a dichiarare mediante regolamento che l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni tra imprese e pratiche concordate.

¹ ☒ GU C [...] del [...], pag. [...] ☑.

² ☒ GU C [...] del [...], pag. [...] ☑.

³ GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

⁴ V. allegato I.

↓ 411/2004 considerando 7
(adattato)

- (3) La Commissione dovrebbe essere autorizzata a concedere talune esenzioni per categoria nel settore dei trasporti aerei relativamente al traffico tra la Comunità e i paesi terzi così come a quello intracomunitario.
-

↓ 3976/87 considerando 6

- (4) È d'uopo stabilire le condizioni e le circostanze specifiche secondo cui la Commissione potrà esercitare questo potere in stretto e costante collegamento con le competenti autorità degli Stati membri.
-

↓ 3976/87 considerando 7

- (5) È in particolare auspicabile prevedere esenzioni di gruppo per talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate. Tali esenzioni dovrebbero essere concesse solo per un limitato periodo di tempo durante il quale i vettori aerei potranno adeguarsi alle condizioni di maggiore concorrenza. La Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri dovrebbe essere in grado di definire con precisione la portata di tali esenzioni e le relative condizioni.
-

↓ 3976/87 considerando 9

- (6) Il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 86 del trattato,
-

↓ 3976/87

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai trasporti aerei.

↓ 3976/87 (adattato)

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate.

↓ 2411/92 Art. 1, punto 2
(adattato)

La Commissione può in particolare adottare regolamenti relativamente ad accordi, decisioni o pratiche concordate che perseguano una delle finalità seguenti:

- a) programmazione in comune e coordinamento degli orari di volo;
- b) consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci sui servizi aerei di linea;
- c) accordi di gestione in comune di servizi aerei di linea di nuova istituzione e di scarsa densità;
- d) ripartizione delle bande orarie negli aeroporti e programmazione degli orari; la Commissione provvederà a garantire la concordanza delle suddette norme con il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio⁵ .
- e) acquisto, sviluppo e utilizzazione in comune dei sistemi informatizzati per la fissazione di orari, le prenotazioni e il rilascio di biglietti da parte delle imprese di trasporto aereo; la Commissione provvederà a garantire la concordanza delle suddette norme con il regolamento (CEE) n. 2289/89 del Consiglio⁶ .

3976/87 (adattato)

2. Fatte salve le disposizioni del secondo comma del paragrafo 1, i regolamenti della Commissione previsti dallo stesso secondo comma definiscono le categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate cui essi si applicano e specificano in particolare:

- a) le restrizioni o clausole che possono o non possono figurare negli accordi, decisioni o pratiche concordate;
- b) le clausole che devono essere comprese negli accordi, decisioni e pratiche concordate o qualsiasi altra condizione da soddisfare.

2411/92 Art. 1, punto 3

Articolo 3

I regolamenti adottati a norma dell'articolo 2 restano in vigore per un periodo determinato.

Detti regolamenti possono essere abrogati o modificati quando le circostanze si siano modificate relativamente a uno dei fattori che ne hanno determinato l'adozione; in tal caso viene stabilito un periodo entro il quale dovranno essere modificati gli accordi e le pratiche concordate ai quali il regolamento precedente era applicabile prima dell'abrogazione o della modifica.

⁵ GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

⁶ GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1.

↓ 3976/87

Articolo 4

I regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2 contengono una disposizione che ne contempla l'applicazione con effetto retroattivo ad accordi, decisioni e pratiche concordate già esistenti alla data di entrata in vigore di tali regolamenti.

↓ Atto di adesione del 1994,
Art. 29 e allegato I, pag. 56
(adattato)

Articolo 5

Un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2 può stabilire che il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica, per il periodo stabilito da detto regolamento, agli accordi, decisioni e pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione, ai quali l'articolo 81, paragrafo 1 si applica in virtù dell'adesione di Austria, Finlandia, e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che alla data dell'adesione rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

↓ 3976/87 (adattato)

Articolo 6

Prima di adottare un regolamento ☒ a norma dell'articolo 2 ☒, la Commissione pubblica un progetto del medesimo e invita tutte le persone e organizzazioni interessate a presentare le loro osservazioni entro un limite di tempo ragionevole che essa determina e che non può essere inferiore a un mese.

↓ 1/2003 Art. 41, punto 1
(adattato)

Articolo 7

Prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento ☒ a norma dell'articolo 2 ☒ la Commissione consulta il comitato consultivo ☒ sulle pratiche restrittive e le posizioni dominanti. ☒ di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio⁷.


⁷ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.



Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 3976/87 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

 3976/87 (adattato)

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ☒ il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ☒.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente



ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio
(GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9)

Regolamento (CEE) n. 2344/90 del Consiglio
(GU L 217 dell'11.8.1990, pag. 15)

Regolamento (CEE) n. 2411/92 del Consiglio
(GU L 240 del 24.8.1992, pag. 19)

Punto III.A.3 dell'allegato I dell'atto di adesione
del 1994
(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 56)

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio
(GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1)

unicamente l'articolo 41

Regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio
(GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1)

unicamente l'articolo 2

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 3976/87	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1, primo comma
Articolo 2, paragrafo 2, alinea	Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, alinea
Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 2, quarto trattino	Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 2, quinto trattino	Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera e)
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 2
Articoli 3 e 4	Articoli 3 e 4
Articolo 4 bis, primo periodo	Articolo 5, primo comma
Articolo 4 bis, secondo periodo	Articolo 5, secondo comma
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
—	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
—	Allegato I
—	Allegato II